



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

EICHAMT

UFFICIO METRICO

Foglio informativo

Strumenti di misura e funzioni di misura legali - definizioni

Cosa si intende per strumento di misura legale?

Per quali applicazioni devono essere utilizzati strumenti di misura legali?

La cosiddetta “metrologia legale” in Italia si basa sul regio decreto n. 7088/1890 (1) che ha fissato due principi generali:

- *“Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali”* (art. 11)
- *“I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare o per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'uno e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato”* (art. 12).

Tale concetto giuridico è stato poi ampliato e diversificato con l'entrata in vigore della normativa europea per molteplici categorie di strumenti. Per quanto riguarda gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI – vedasi riferimento 2) nonché le tipologie di strumenti rientranti nella direttiva “M.I.D.” (vedasi riferimento 3), il concetto “usati in commercio” viene superato e sostituito con quello della funzione che svolge lo strumento.

In termini concreti ciò significa, che – a seconda della tipologia di strumento e dell'uso che si fa, lo strumento deve essere di tipo “legale”. La legalità, dal punto di vista metrologico ed in funzione della destinazione d'uso, è data dai seguenti requisiti:

a) presenza della prescritta marchiatura

“CE M” per strumenti conformi alla normativa UE (2) (3)



marchiatura ai sensi delle direttive CEE abrogate (6)



bolli di verifica prima” per gli strumenti conformi al regolamento di fabbricazione (1) (4)



- b) presenza delle altre iscrizioni regolamentari (per esempio, numero certificato di omologazione metrica, numero organismo notificato, marca, modello ecc.),
- c) presenza ed integrità dei sigilli previsti dal piano di legalizzazione,
- d) presenza della dichiarazione di conformità metrologica, dove prevista,
- e) rispetto dei requisiti tecnici fissati dalla specifica norma.

Funzioni di misura legali

1) **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), per esempio bilancia da banco, pesa camion ecc., qualora utilizzati per**

<ul style="list-style-type: none"> • la determinazione della massa per le transazioni commerciali;
<ul style="list-style-type: none"> • la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;
<ul style="list-style-type: none"> • la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
<ul style="list-style-type: none"> • la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
<ul style="list-style-type: none"> • la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
<ul style="list-style-type: none"> • la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

Con “determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari”, si intende, per esempio,

- il rilevamento del peso di un camion, da parte della polizia, ai fine del rispetto dei limiti massimi del peso complessivo imposti dal Codice della strada,
- la determinazione dei singoli componenti nella produzione di calcestruzzo preconfezionato sulla base dei regolamenti tecnici specifici ecc..

2) **Strumenti di misura rientranti nella direttiva “M.I.D” utilizzati per le funzioni di misura giustificate da motivi di**

• interesse pubblico	• sanità pubblica	• sicurezza pubblica
• ordine pubblico	• protezione dell'ambiente	• tutela dei consumatori
• imposizione di tasse e diritti	• lealtà delle transazioni commerciali	

Ne fanno attualmente parte i contatori dell'acqua, i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, i contatori di energia elettrica attiva, i contatori di energia termica, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento

automatico, i tassametri, le misure materializzate (lunghezza, volume), gli strumenti di misura della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico.

3) Strumenti di misura non rientranti nella normativa “armonizzata” (UE), ma soggetti esclusivamente all’approvazione “nazionale” ai sensi R.D. n. 7088/1890 (1) e del regolamento di fabbricazione (4)

Per questi strumenti la mera detenzione degli stessi, indipendente dal tipo di utilizzo, richiede la “verificazione prima”. Per esonerarli da tale obbligo, deve essere presentata relativa istanza al Ministero competente.

Obbligo di verifica periodica in funzione del tipo di utilizzo degli strumenti (5)

Tutti gli strumenti di misura legali, indipendentemente dal tipo di omologazione (nazionale / UE), sono soggetti all’obbligo di verifica periodica e di comunicazione di inizio/fine utilizzo, qualora utilizzati per le funzioni di misura giustificate da motivi di

• interesse pubblico	• sanità pubblica	• sicurezza pubblica
• ordine pubblico	• protezione dell'ambiente	• tutela dei consumatori
• imposizione di tasse e diritti	• lealtà delle transazioni commerciali	

Ne sono attualmente esclusi le misure lineari materializzate, le misure di capacità di vetro, terracotta e monouso. I contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h devono essere sostituiti dopo 15 anni decorrenti dalla valutazione di conformità iniziale.

Riferimenti normativi:

- (1) regio decreto 23.8.1890, n.7088 (testo unico sulle leggi metriche);
- (2) decreto legislativo 29.12.1992, n. 517 (strumenti per pesare a funzionamento non automatico-recepimento di direttive comunitarie, l’ultima è la direttiva 2014/31/UE);
- (3) decreto legislativo 02.02.2007, n. 22 (strumenti di misura – recepimento di direttive comunitarie, l’ultima è la direttiva 2014/32/UE);
- (4) regio decreto 12.06.1902, n. 226 (regolamento di fabbricazione);
- (5) decreto ministeriale 21.04.2017, n. 93 (verifica periodica, vigilanza, controlli casuali)
- (6) “vecchie” direttive CEE (contatori d’acqua, del gas ecc.), abrogate dal decreto legislativo n. 22/2007

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 681
eichdienst@handelskammer.bz.it
ZEP: metrology@bz.legalmail.camcom.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218
ISO-Zertifizierung 9001:2015

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 681
metrico@camcom.bz.it
PEC: metrology@bz.legalmail.camcom.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218
certificazione ISO 9001:2015